

FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'Article :

Déposée par Madame : **Cristiana MUSCARDINI**

Qualité : **Membre**

Articolo III-170 (ex articolo 20)

1. Per combattere la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale e i reati che ledono gli interessi dell'Unione, una legge europea del Consiglio può istituire una Procura europea a partire dall'Eurojust, **tenuto conto degli ordinamenti giuridici degli Stati membri**. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.

2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e trarre in giudizio, eventualmente in collegamento con l'Europol, gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dalla legge europea prevista nel paragrafo 1, nonché i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.

3. La legge europea di cui al paragrafo 1 stabilisce lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che essa adotta nell'esercizio delle sue funzioni.

Explication éventuelle :